


## 1.5 FINESTRE E PORTE-FINESTRA

### 1.5.4 Forme e dimensioni

36

ESEMPLIFICAZIONE DI SERRAMENTI PER FINESTRE CONSENTITI DALLE PRESENTI NORME



N.B. Le tipologie sopra riportate non sono dimensionalmente vincolanti

## **1.6 LOGGIATI**

### **1.6.1 Definizioni**

**37**

Per loggiati si intendono le strutture aperte su uno o più lati con pilastri o colonne.

## 1.6 LOGGIATI

### 1.6.2 *Criteria compositivi*

38

Nei casi consentiti dal P.R.G. i loggiati di nuova esecuzione dovranno attingere dal repertorio locale le forme e le proporzioni che dovranno risultare semplificate rispetto a quelle degli esempi presi in riferimento.

I loggiati di nuova esecuzione vanno realizzati con affaccio sull'area di pertinenza e mai rivolti sullo spazio pubblico.

Per quanto riguarda i loggiati esistenti è fatto obbligo di conservare le linee originali e l'apparato decorativo; nel caso in cui durante il corso dei lavori affiorassero tracce documentanti l'esistenza di loggiati, è fatto obbligo di mantenere a vista i reperti anche se si tratta di sola testimonianza.

## 1.6 LOGGIATI

### 1.6.3 *Materiali*

39

E' consentito per ragioni di conservazione tamponare i loggiati esistenti con schermi realizzati in vetro senza telaio.

Il sistema di ancoraggio degli elementi in vetro dovrà essere realizzato con "graffette" e cerniere metalliche dalle minime dimensioni tecniche. "Graffette" e cerniere devono essere lasciate a vista.

Non sono consentiti altri sistemi di chiusura dei loggiati.

Nei loggiati di nuova esecuzione è consentita la realizzazione di parapetti in laterizio o di ringhiere in ferro verniciato.

## 1.6 LOGGIATI

### 1.6.4 *Forme e dimensioni*

40

I loggiati di nuova esecuzione potranno avere arcate a tutto sesto o a tre centri; se il loggiato è ubicato all'ultimo piano la parte alta del loggiato può anche terminare con una semplice forma ad architrave.

Nel caso di nuova esecuzione è fatto divieto di impiegare colonne a pianta circolare, sono invece consentiti pilastri a pianta quadrata o rettangolare.

I loggiati di nuova esecuzione potranno essere dotati di ringhiere o parapetti di altezza massima dal piano di calpestio di cm. 120. Nel caso in cui venissero impiegate ringhiere esse dovranno essere realizzate con elementi di ferro dalle forme semplici e geometriche, nel caso venissero impiegati parapetti essi dovranno essere eseguiti in laterizio intonacato o lasciato a vista.


Per quanto riguarda i loggiati esistenti, nel caso di tamponamento con elementi di vetro apribili, questi elementi di vetro dovranno avere andamento rigorosamente geometrico e non dovranno modificare le forme esistenti del loggiato.

## 1.6 LOGGIATI


### 1.6.4 Forme e dimensioni

41


INTERVENTI DI NUOVA ESECUZIONE




TUTTOSESTO




Ammissibile ad ogni piano fuori terra



TRE CENTRI



Ammissibile ad ogni piano fuori terra



ARCHITRAVE

Ammissibile ad ogni piano fuori terra

(A) = max cm. 120

N.B. Le tipologie sopra riportate non sono dimensionalmente vincolanti

TITOLO 2:

- ASPETTO ESTERNO DELLE FINITURE.

- 2.1 intonaco esterno
- 2.2 zoccolatura
- 2.3 davanzali
- 2.4 terrazzi
- 2.5 balconi
- 2.6 elementi di qualificazione architettonica
- 2.7 arredi di interesse storico artistico
- 2.8 qualificazione cromatica dei prospetti

La ripresa degli intonaci esistenti va realizzata con malta dalla granulometria simile a quella delle parti conservate di intonaco in quanto le parti nuove di intonaco dovranno perfettamente integrarsi con quelle conservate al fine di rendere irriconoscibili i nuovi interventi; le riprese di intonaco vanno realizzate con malta prevalentemente aerea.

Per quanto riguarda i tipi di intonaco di nuova esecuzione sono vietati quelli plastici, acrilici e totalmente cementizi siano essi precolorati o no, non sono neppure ammessi gli intonaci lavorati o con finitura al grezzo. Sono ammessi invece intonaci con rasatura di intonachino pigmentato con terre, verotuneli, ossidi, polvere di mattone o polvere di marmo tirata con il mattone.

Sono ammessi intonaci tirati con il frattazzo.

Per zoccolatura si intende la fascia basamentale dell'edificio quando essa è evidenziata in prospetto, in particolari situazioni architettoniche o dipendenti dall'andamento naturale del terreno gli edifici possono essere privi di zoccolatura.

Per quanto riguarda le zoccolature esistenti in generale si prescrive il mantenimento di quelle realizzate in lastre regolari di pietra anche quando su di esse siano evidenti i segni lasciati dal tempo. Prima di provvedere al totale rifacimento per ragioni dipendenti dall'avanzato degrado va valutata l'opportunità di conservare le lastre ancora in uno stato accettabile e sostituire soltanto quelle mancanti, o altamente degradate, con materiale lapideo uguale sia esso di recupero o di nuovo taglio. Soltanto qualora questa forma di integrazione non si rendesse possibile è consentito il rifacimento totale della zoccolatura da realizzarsi comunque in pietra e con le modalità enunciate per la realizzazione delle nuove zoccolature.

Per quanto riguarda le zoccolature esistenti realizzate con intonaco grezzo esse possono essere mantenute e/o rifatte, se ricostruite esse possono essere eseguite sia in intonaco grezzo che in pietra secondo le modalità indicate per le nuove attuazioni.

Altri tipi di zoccolatura esistenti possono essere mantenuti solo qualora non siano realizzati con materiali e/o formato di materiali in contrasto con l'ambiente.

Per quanto riguarda le zoccolature di nuova esecuzione sono ammessi due tipi di zoccolatura:

A) zoccolatura in pietra: esse devono essere realizzate con lastre di altezza non inferiore a cm. 70 ( o mediamente non inferiore a cm. 70 per i casi in cui il terreno è in pendenza) ed una larghezza coerente con quella documentata nelle zoccolature in pietra più antiche.

Sono vietate zoccolature realizzate con pietre irregolari, disposte ad "opus incertum" o con dimensioni inferiori. Le lastre dovranno risultare ancorate ai muri perimetrali con graffe in metallo poste sul bordo superiore e lasciate a vista; le lastre possono essere anche ancorate soltanto con malta. Le lastre dovranno comunque presentare una superficie opaca, non levigata e dovranno conservare la rugosità caratteristica del "piano di sega"; sono vietate tutte le forme di lucidatura compreso quella a piombo. E' vietato l'uso di marmi, travertino e materiali lapidei di importazioni, dovranno essere invece

impiegati materiali lapidei abitualmente impiegati nella tradizione costruttiva locale come ardesia, luserna ecc.


B) zoccolatura in intonaco: per quanto riguarda le zoccolature da realizzarsi ad intonaco esse non dovranno presentare un'altezza inferiore a cm. 70 ( o mediamente non inferiore a cm. 70 per i casi in cui il terreno si presenta in pendenza). Se rifinite ad intonaco grezzo o spruzzato il colore della zoccolatura sarà quello del fondo, se la zoccolatura finge la pietra a bugnato o a lastre la tinta sarà quella della pietra imitata.

Sia le zoccolature di tipo A) che di tipo B) dovranno sporgere dal filo dell'intonaco da un minimo di cm. 1 ad un massimo di cm. 5.


## 2.2 ZOCCOLATURA

45

ESEMPLIFICAZIONE DI ZOCCOLATURE DI NUOVA ESECUZIONE CONSENTITE DALLE PRESENTI NORME



$A \text{ min} = \text{cm. } 70$   
 $\text{sporgenza} = \text{max cm. } 5 - \text{min cm. } 1$



$\frac{A+B}{2} \text{ min cm. } 70$   
 $\text{sporgenza} = \text{max cm. } 5$

Per quanto possibile è preferibile conservare i davanzali esistenti valutando uno ad uno il loro effettivo stato di conservazione, eventualmente è consentito provvedere alla sola sostituzione degli elementi gravemente degradati o danneggiati e cioè quando non risultasse possibile con tecniche adeguate riparare gli stessi elementi. Nel caso di sostituzione di alcuni elementi appartenenti allo stesso prospetto va adottato un generale criterio integrativo che impone ai nuovi manufatti materiali e dimensioni identici a quelli rimossi qualora questi ultimi documentassero il gusto di un'epoca o testimoniassero la funzione plastica della finitura.


Se invece i davanzali rimossi non risultassero adeguati alla facciata gli elementi nuovi dovranno essere adattati all'ambiente utilizzando materiali e forme consentiti e appresso indicati. In ogni caso va adottato un criterio di omogeneità di prospetto inteso ad uniformare e/o combinare materiali e forme compatibili dei davanzali per cui nel caso fossero presenti sulla stessa facciata davanzali realizzati con materiali e forme diverse, qualora si optasse per il rifacimento degli stessi, i nuovi manufatti dovranno essere realizzati con il materiale e la forma ritenuti più idonei, non è escluso però l'uso di materiali combinati oltrechè di forme diverse, qualora la foggia dei davanzali fosse un documento di trasformazioni significative subite dall'edificio nel corso della storia.

I nuovi davanzali dovranno essere realizzati in arenaria, ardesia ed altro materiale lapideo di documentato uso nella tradizione costruttiva locale, resta comunque vietato l'uso del marmo, del granito sia italiano che di importazione. I davanzali non dovranno presentare superfici lucide o molate ed i profili in vista non potranno essere a spigolo vivo in quanto deve essere il fronte in vista dei davanzali trattato con le forme caratteristiche dei davanzali più antichi attualmente esistenti nel centro storico.







Non è ammesso l'uso di davanzali prefabbricati o gettati in opera realizzati in malta cementizia anche se costruiti con l'intenzione di imitare il materiale lapideo consentito.

Nel caso di sezioni complesse o composte da più elementi curvi è consentito congiungere l'elemento lapideo alla parete di prospetto con raccordi realizzati in malta.

ESEMPLIFICAZIONE DI SAGOME PER DAVANZALI CONSENTITE DALLE PRESENTI NORME



ESEMPLIFICAZIONE DI SAGOME PER DAVANZALI CONSENTITE DALLE PRESENTI NORME



Per terrazzi si intendono quelle superfici praticabili all'aperto munite di parapetto la cui profondità, in caso di sporgenza dal piano esterno del prospetto sia superiore a cm. 50.

Per quanto riguarda i manufatti esistenti è fatto obbligo di mantenere gli esempi di interesse storico artistico anche qualora si presentassero come elementi superfettativi, mentre è consentita la rimozione di quei manufatti che non presentano particolari costruttivi di rilevante interesse. Sono in genere ammessi interventi manutentivi atti a conservare i manufatti esistenti in particolare quelli da conservare sono assoggettabili anche ad interventi che prevedono l'impiego delle tecnologie più aggiornate sia per le parti strutturali che per quelle di interesse decorativo. Le eventuali sostituzioni vanno realizzate con gli stessi materiali e con le stesse forme degli elementi la cui rimozione è resa necessaria dall'avanzato stato di degrado.



Per quanto riguarda i terrazzi di nuova realizzazione essi non possono essere costruiti con affaccio o sporgenza su spazi pubblici o di uso pubblico, inoltre è vietata la costruzione di nuovi terrazzi qualora venissero ad interessare superfici murarie affrescate ed ogni qualvolta il nuovo manufatto venga ad alterare il rapporto geometrico, pittorico o decorativo del prospetto: nei casi consentiti si prescrivono i seguenti materiali: il piano di calpestio dovrà essere realizzato in lastra di pietra con funzione strutturale appoggiato a mensole in pietra non lucidata oppure in cemento sagomato e trattato a fingere materiale lapideo o ancora di ferro. Per le parti in pietra è prescritto l'uso di materiale lapideo documentato nella tradizione costruttiva locale come l'arenaria, granito, luserna, ecc. purchè non sia lucidato; nel caso di mensole in ferro esse dovranno ripetere le forme di quelle attualmente impiegate nei terrazzi più antichi. Le ringhiere dovranno anch'esse essere realizzate in ferro; è vietato l'uso di pannelli prestampati, non è consentito l'uso di alluminio, materiale plastico, legno ed altri materiali non adeguati al contesto ambientale neppure nei particolari decorativi.

Le forme delle parti strutturali e delle ringhiere dovranno essere semplici e dovranno essere attinte dal repertorio locale depurato però di quelle precisazioni proprie delle correnti stilistiche che si sono succedute nelle epoche trascorse. L'indicazione è data per evitare falsi storici.


E' ammesso il reimpiego di ringhiere di recupero, purchè esse siano realizzate in ferro o ghisa.

Per quanto riguarda le dimensioni, la sporgenza massima è fissata **preferibilmente** in cm. 110 mentre la larghezza va messa in rapporto con la funzione del terrazzo e l'aspetto della facciata: se il terrazzo presenta una funzione distributiva principale lo sviluppo lineare va limitato alla comprovata necessità di distribuire le varie unità immobiliari, se il terrazzo ha invece funzione di spazio aperto a servizio dell'abitazione lo sviluppo lineare va limitato allo stretto necessario e va rapportato alle dimensioni degli altri terrazzi presenti o sulla facciata o nel contesto purchè questi ultimi presentino funzioni identiche a quello che si intende costruire.

ESEMPLIFICAZIONE DI DI TERRAZZI CONSENTITI DALLE PRESENTI NORME



A) con mensole in pietra o in cemento sagomato



B) con mensole in metallo

L max cm.110

Per balconi si intendono quelle superfici di limitate dimensioni aggettanti per una sporgenza massima di cm. 50 ( tipo A), oppure per balconi si intende anche una porta-finestra corredata di balastra o ringhiera (tipo B).

Per quanto riguarda i manufatti esistenti è fatto obbligo di mantenere gli esempi di interesse storico artistico per i quali sono ammessi interventi manutentivi che prevedono l'impiego anche di tecnologie avanzate per consentire la conservazione sia delle parti strutturali che di quelle decorative. Le eventuali integrazioni vanno realizzate con gli stessi materiali e con le stesse forme degli elementi la cui sostituzione è resa necessaria dall'avanzato stato di degrado. Vanno soprattutto conservati gli elementi di ringhiera realizzati in ferro forgiato a mano.

Per quanto riguarda i balconi di nuova costruzione essi non possono essere eseguiti nei piani terra e nei piani rialzati affacciati sullo spazio pubblico; sullo spazio pubblico i balconi sono invece ammessi a partire dal secondo piano fuori terra; non è inoltre possibile costruire nuovi balconi qualora essi venissero ad interessare superfici affrescate o quando il nuovo manufatto venga ad alterare l'equilibrio compositivo o l'aspetto pittorico o decorativo del prospetto.

I balconi di nuova costruzione devono essere eseguiti con tecnologie tradizionali adeguate al centro storico e con materiali impiegati localmente come l'arenaria e l'ardesia per le soglie ed il ferro forgiato per quanto riguarda le ringhiere. Il disegno delle ringhiere dovrà essere semplice e riprendere la forma di quelle più antiche semplificando però rispetto a quelle l'articolazione degli elementi di ornato in modo tale da evitare falsi stilistici.




Non è consentito l'uso di materiali plastici o prestampati, è invece ammesso l'uso di ringhiere di recupero purchè di elegante fattura e l'uso di alcuni particolari di finitura in ottone, bronzo o legno, se in legno esso dovrà essere mordenzato marrone scuro.

Per i nuovi manufatti di tipo A) la sporgenza massima è di cm. 50 mentre la larghezza va messa in rapporto con la stretta funzione del balcone e comunque rispetto ai lati dell'apertura essa si può dilatare sino ad un massimo di cm. 30 per parte.

Per i nuovi manufatti di tipo B) la sporgenza massima è di cm. 30 mentre ai lati della porta-balcone l'estensione massima è di cm. 10 per parte.

Se l'apertura di un balcone interessa un prospetto sul quale è presente uno o più balconi, quello di nuova realizzazione dovrà uniformarsi ad essi se tutti uguali o a quello più significativo per forme se diversi; le dimensioni dovranno comunque rispettare la presente disciplina.


ESEMPLIFICAZIONE DI BALCONE DI TIPO A CONSENTITO DALLA PRESENTE NORMATIVA



A = max cm. 50

B = max cm. 30

ESEMPLIFICAZIONE DI BALCONE DI TIPO B CONSENTITO DALLA PRESENTE NORMATIVA



A = max cm. 30

B = max cm. 10

POSIZIONAMENTI POSSIBILI SU PROSPETTI AFFACCIATI SULLO SPAZIO PUBBLICO



Per elementi di qualificazione architettonica si intendono quei componenti della facciata che contribuiscono a caratterizzare il prospetto: in questo gruppo vengono racchiuse le cornici marcapiano e marcadavanzale, i mensoloni alla genovese che reggono la linea di gronda, le specchiature, le riquadrature delle aperture, lesene, colonne ed altri elementi siano essi realizzati in laterizio, pietra, ferro o altre leghe metalliche, legno, archetti disposti in aggregazione.

E' vietato impoverire la facciata di qualsiasi elemento di qualificazione architettonica, è invece consentito restaurare o integrare o sostituire gli elementi architettonici degradati; le metodologie di restauro devono tendere alla ricomposizione delle forme originali affinché l'aspetto della facciata non venga ad essere alterato.

I materiali con i quali integrare eventuali cadute di materia sono gli stessi documentati dal manufatto stesso oggetto d'intervento o, nel caso di dati insufficienti per individuare i materiali atti al restauro, si deve ricorrere al raffronto con elementi tipologicamente simili.

Nel caso si rendesse necessario giungere al rifacimento totale di tali elementi di qualificazione architettonica è possibile utilizzare per le parti strutturali tecnologie avanzate fermo restante l'aspetto esterno che deve presentare proporzioni adeguate e un grado di finitura in tema con l'ambiente e realizzato con materiali tradizionali.

Anche per gli elementi in legno o in ferro o simili che non possono essere restaurati e quindi devono essere ricostruiti valgono i criteri generali appena espressi.

Nel caso di nuove realizzazioni di elementi di qualificazione architettonica, essi devono invece essere realizzati in sintonia con il repertorio locale, sono quindi ammessi interventi reinterpretativi purchè in ogni caso sia adottato un criterio di semplificazione delle forme per evitare falsi stilistici.

Per arredi di interesse storico artistico si intendono gli elementi che documentano la storia della città, le tradizioni o che costituiscono elementi di arredo urbano siano legati o no ad una funzione specifica; in questo gruppo sono quindi compresi i tabernacoli processionali decorati con immagini sacre, immagini sacre in genere, elementi attestanti eventi storici, stemmi, targhe commemorative, ecc.

Per quanto riguarda la conservazione degli affreschi figurati il tipo di intervento va concordato con le competenti soprintendenze che vanno contattate anche qualora della superficie pittorica sia riconoscibile soltanto l'area di svolgimento della decorazione.

In generale gli arredi di interesse storico artistico vanno sempre conservati nella loro attuale collocazione; qualora venissero ad affiorare, per qualsiasi ragione, elementi di arredo di interesse storico artistico è fatto obbligo di mantenere gli stessi in vista e di provvedere alla conservazione e restauro dopo aver avvisato con lettera il competente ufficio comunale.

E' consentita l'installazione di targhe commemorative di eventi storici purché tali targhe siano di modeste dimensioni e vengano ubicate sui prospetti degli edifici in maniera tale da non nascondere eventuali decorazioni.

## **2.8 QUALIFICAZIONE CROMATICA DEI PROSPETTI**

.....  
***2.1.1. Definizioni***

**58**

Per qualificazione cromatica dei prospetti si intendono quegli interventi atti ad agire sulla superficie degli intonaci per rimuovere e/o restaurare la condizione esistente.

## 2.8 QUALIFICAZIONE CROMATICA DEI PROSPETTI

### ..... 2.8.2. *Obiettivi generali*

59

Tutte le facciate e le pareti esterne comunque visibili dal suolo pubblico, o di uso pubblico, dovranno essere tinteggiate salvo che siano realizzate o rivestite con materiali che ne escludano tale tipo di finitura.

Tutte le finiture ed eventuali parti decorative in pietra e/o mattoni faccia a vista dovranno essere mantenute scrupolosamente come tali.

Nelle tinteggiature dei prospetti non potranno essere usati colori non rintracciabili nella tradizione locale, le facciate dipinte con disegni e riquadrature o altro pezzato pittorico vanno preferibilmente conservate attraverso interventi di restauro pittorico; qualora tale intervento non fosse realizzabile a causa dell'avanzato stato di degrado dell'intonaco il rifacimento dell'intero intonaco deve prevedere la riproposizione della decorazione.

Se un edificio è posseduto da più persone, ma risponde ad una precisa unità di concetto architettonico, la coloritura e/o il restauro della facciata deve necessariamente seguire l'ordine architettonico e non la proprietà. Gli interventi di tinteggiatura dovranno complessivamente tendere a favorire un cromatismo per unità distinte e la lettura dei singoli fronti con una scansione cromatica che ne valorizzi il ritmo, evitando ogni tipo di appiattimento cromatico che generi prospettive "indistinte": pertanto non potranno essere colorati con la stessa gamma edifici adiacenti o contrapposti.


**2.8 QUALIFICAZIONE CROMATICA  
DEI PROSPETTI**

.....  
**2.8.2. Obiettivi generali**



**2.8 QUALIFICAZIONE CROMATICA  
DEI PROSPETTI**

.....  
**2.8.2. Obiettivi generali**



**2.8 QUALIFICAZIONE CROMATICA  
DEI PROSPETTI**

.....  
**2.8.2. Obiettivi generali**



## 2.8 QUALIFICAZIONE CROMATICA DEI PROSPETTI

### 2.8.3 *Prescrizioni particolari*

63

La coloritura degli edifici dovrà sempre tenere conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti la facciata e tendere ad ottenere un rapporto armonico tra di essi e l'aspetto architettonico dell'edificio stesso.

Negli edifici di particolare valore architettonico l'intervento di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura è vincolato all'utilizzo di malte prevalentemente aeree e di tinte preparate con latte di calce.

In presenza di intonaco a base di malto prevalentemente aereo la tinteggiatura dovrà essere esclusivamente a calce mentre in presenza di intonaco composto da malta idraulica è consentito l'uso di tinte sintetiche, ma applicate con tecniche particolari che assicurino come risultato finale un effetto di velatura e trasparenza.

Per quanto riguarda gli edifici vincolati di cui al **Codice dei Beni Culturali D.Lgs n. 42/04** gli interventi di qualificazione cromatica vanno preventivamente autorizzati dalle competenti soprintendenze.

Al progetto di qualificazione cromatica va allegata una ricca documentazione fotografica sia dell'oggetto di intervento sia del contesto in cui è inserito l'intervento.

**Le presenti norme e la campionatura colori allegata sono da osservarsi fino alla redazione di un "Piano Colore" supportato da indagini analitiche dei prospetti e dei decorsi dei singoli edifici del Centro Storico.**

### TITOLO 3

- ALLESTIMENTO ESTERNO O FORTEMENTE  
PERCETTIBILE ALL'ESTERNO

- 3.1 Insegne
- 3.2 Fari
- 3.3 Sistemi espositivi esterni
- 3.4 Bacheche
- 3.5 Tende da sole e frangisole
- 3.6 Targhe
- 3.7 Addobbi e piantumazioni

## 3.1 INSEGNE

### 3.1.1 Definizioni

Per insegne si intendono tutti i segnali, le scritte a carattere permanente esposte per far conoscere una attività pubblica o privata.

Le insegne consentite sono distinte nei seguenti tipi:

- a) Simboli e/o caratteri assoluti che costituiscono elemento a sé;
- b) Simboli e/o caratteri su pannello di fondo a costituire piano autonomo;
- c) Pannello con caratteri comunque ottenuti (a stampa, traforo, adesivi, ecc.);
- d) Vetrofanie.

Tali insegne possono essere non illuminate, illuminate o luminose; il tipo di luminosità può essere:


- a) con sorgente luminosa esterna, purchè la stessa interessi la sola zona occupata dall'insegna e non crei disturbo alla visibilità viaria;
- b) con sorgente luminosa interna;
- c) a luce riflessa con sorgente luminosa interna rivolta verso l'edificio e superficie esterna delle lettere opaca;
- d) luce propria, con realizzazioni con tubi al neon, lettere a scatolare chiuso o simili.

3.1 INSEGNE

3.1.1 Definizioni

PROFILI CONSENTITI

Tipo A




Tipo B



Tipo C



Tipo D



### 3.1 INSEGNE

#### 3.1.2 *Norme generali*

Per ogni apertura di vetrina o porta vetrina è consentita l'installazione di un solo tipo di insegna e di n° 1 insegna.

L'intervento diretto all'installazione di insegne o altre forme pubblicitarie non deve impoverire la facciata di qualsiasi elemento architettonico e/o decorativo.

In tutto il centro storico si dovrà tendere ad una armonizzazione degli interventi riguardanti l'installazione di insegne in funzione degli ambiti urbani, in particolare tra gli ambiti in cui perseguire tali criteri vengono individuati le piazze, gli slarghi e gli incroci principali.

Per l'intero fronte dell'edificio l'intervento diretto all'installazione delle insegne dovrà tendere all'omogeneità e alla coerenza con il carattere stesso del fabbricato.

Gli elementi luminosi e non, comunque di pubblicità posti all'esterno dei negozi e sui fronti degli edifici seguono gli stessi criteri generali e i disposti della presente normativa; in tale categoria sono anche da includere tutti gli elementi pubblicitari delle ditte fornitrici.

Le insegne dovranno essere sottoposte a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati e dagli stessi mantenute sempre in perfetto ordine secondo l'autorizzazione rilasciata; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente all'esigenza estetica e/o di statica l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la rimozione ed il ripristino assegnando un termine; trascorso inutilmente tale termine il comune provvederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le spese di rimozione e immagazzinaggio.

Entro i 15 giorni dalla cessazione dell'attività le relative insegne devono essere rimosse a cura degli interessati. Se quanto sopra non si verificasse l'Amministrazione Comunale potrà ingiungere un termine entro cui rimuovere l'insegna, trascorso inutilmente il quale, l'Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le spese.


Non è comunque consentito riattivare o ripristinare insegne che all'entrata in vigore del presente regolamento non siano adeguate allo stesso.

Negli interventi di recupero degli edifici e soprattutto nelle progettazioni ex-novo qualora ai piani terra o ai piani superiori siano previste attività che comportino l'esigenza di apporre insegne o segnalazioni in genere il progetto dovrà prevedere lo spazio di collocazione delle stesse.

In edifici dove esistono idonee ed apposite modanature per collocarvi scritte ed insegne queste non potranno, in nessun caso, superare in altezza e in larghezza le dimensioni individuate dall'apposito spazio.

3.1 INSEGNE

.....  
3.1.2 *Norme generali*



### 3.1 INSEGNE

.....  
**3.1.3 Norme particolari**

Negli edifici di interesse storico o comunque adeguati all'ambiente è vietato apporre insegne o in genere forme pubblicitarie sotto arcate di portici, colonnati e loggiati fatta eccezione per quelle messe in opera direttamente su porte e/o vetrine dei locali che vi si affacciano.

Sono vietate le insegne direttamente dipinte sul paramento di facciata dei prospetti rivolti sullo spazio pubblico, sono invece ammesse sugli altri prospetti e devono assumere il carattere di murali e vanno valutate sulla qualità dell'ideazione.

Non sono ammesse insegne al di sopra delle tende; sono invece ammesse sul bordo delle tende.

Sono vietate le insegne su pavimentazioni, su steccati provvisori, su inferriate, su terrazzi e lunette in ferro, sono vietate le insegne a mosaico.

### 3.1 INSEGNE

#### 3.1.4 Posizionamento e dimensioni

Le insegne pubblicitarie vanno fissate soltanto sugli edifici cui si riferiscono; se le attività pubblicizzate sono ubicate ai piani superiori, compreso il primo, le suddette forme pubblicitarie devono essere installate a lato del portone di ingresso o negli androni sottoforma di targa (per le dimensioni delle targhe si veda il paragrafo dedicato alle targhe); nei casi di cui si tratta è consentito apporre vetrofanie alle finestre o insegne luminose, queste ultime sono assentite soltanto se poste all'interno dei locali e visibili per trasparenza dalle finestre.

Qualora gli esercizi da pubblicizzare si venissero a trovare con affaccio soltanto sui cortili è consentito apporre targhe (per le dimensioni delle targhe si veda il paragrafo ad esse dedicato) a lato del portone di ingresso, nel caso di più targhe esse dovranno avere dimensioni e materiali uguali.

Per quanto riguarda le insegne da apporre su vetrine o porte vetrine affacciate sullo spazio pubblico, privato o di uso pubblico in tutti i casi in cui l'insegna può lasciare un'altezza libera di porta o vetrine pari ad un minimo di ml. 2,00 essa dovrà essere incassata entro l'apertura e in questo caso l'insegna dovrà essere arretrata rispetto alla riquadratura della bucatura di almeno 5 cm. per consentire di leggere chiaramente il profilo del vano strutturale, nel caso in cui la riquadratura fosse modanata i 5 cm vanno misurati dal profilo più interno della cornice.

- 1) Per aperture architravate l'altezza massima dell'insegna è fissata in cm. 40 e la larghezza deve essere pari a quella dell'apertura in cui si inserisce. Solo nel caso in cui non è possibile porre l'insegna entro il vano strutturale in quanto essa andrebbe a ridurre l'altezza utile di ingresso o vetrina sotto i ml. 2,00 sarà possibile porre l'insegna al di sopra dell'architrave, essa dovrà avere un'altezza massima di cm. 40, uno spessore massimo di cm. 8, non dovrà essere a cassettoni e dovrà avere una lunghezza pari a quella dell'apertura. Qualora per motivi di rispetto della facciata dell'edificio o per la presenza di elementi architettonici (sopraluce in ferro, affreschi, ecc.) non sia consentito apporre insegne al di sopra della bucatura le scritte saranno realizzate in vetrofania o in alternativa sarà possibile posizionare insegne internamente alla vetrina stessa in modo che risultino visibili dall'esterno oppure in alternativa è possibile porre simboli o caratteri assoluti a lato dell'attività commerciale.
- 2) Per le aperture ad arco lo sviluppo massimo dell'insegna resta definito dall'imposta dell'arco e della curva determinata dall'intradosso dell'arco stesso oppure in alternativa l'insegna potrà essere posta tangente all'imposta dell'arco con il lato superiore ed assumere quindi uno sviluppo rettangolare di

### 3.1 INSEGNE

#### ..... 3.1.5 *Posizionamento e dimensioni*

70

altezza massima di cm. 40, anche in questo caso la larghezza dovrà essere pari a quella dell'apertura. Solo nel caso in cui non sia possibile porre l'insegna incassata entro il vano strutturale in quanto essa andrebbe a ridurre l'altezza utile d'ingresso o di vetrina sotto i ml. 2,00, oppure quando non sia possibile adottare una delle due soluzioni precedentemente prospettate a causa di motivi dipendenti dal rispetto di elementi architettonici esistenti (sovraporte in ferro o lunette, ecc.) nella facciata, allora le scritte saranno realizzate mediante vetrofania o in alternativa sarà possibile posizionare insegne internamente alla vetrina stessa in modo che risultino visibili dall'esterno, oppure in alternativa è possibile porre simboli o caratteri assoluti a lato dell'attività commerciale.

In ogni caso l'elemento insegna non potrà attenersi a più di una sola apertura, lo stesso elemento potrà essere ripetuto, ma con le dimensioni di ogni singola apertura e con la stessa altezza.

Nei casi in cui non è possibile realizzare insegne incassate si prescrivono i seguenti spessori massimi: insegne luminose 15 cm, non luminose cm 8,00.

Per quanto riguarda le vetrofanie da realizzare sulle finestre comprese quelle a piano terra oppure sul vetro delle vetrine o porte vetrine esse non dovranno interessare un'area superiore a  $\frac{1}{4}$  della superficie vetrata.

Per quanto riguarda i simboli o caratteri assoluti da apporre a lato delle aperture delle attività commerciali le dimensioni sono così fissate: altezza massima del manufatto cm. 60, larghezza massima cm. 120, sporgenza massima dal piano del muro cm. 10; il manufatto deve risultare staccato dal muro sul quale deve essere fissato con zanche e sostegni, lo spessore del manufatto resta fissato nel massimo di cm. 5, dal piano del marciapiede esso può essere posto entro una fascia compresa tra un minimo di cm. 120 e un massimo di altezza di cm. 200.


### 3.1 INSEGNE

#### 3.1.5 Posizionamento e dimensioni

71


##### APERTURA ARCHITRAVE

A = max cm. 40  
B = larghezza architrave  
H = min cm. 200




##### INSEGNA INCASSATA

A = max cm. 10  
B = larghezza architrave  
H = min cm. 200



##### INSEGNA SOPRA ARCHITRAVE


Sup A+B = 1/4 superficie vetrata



##### VETROFANIA

A = max cm. 60  
B = max cm. 120  
C = max cm. 200  
D = min cm. 120

SIMBOLI O CARATTERI  
ASSOLUTI




### 3.1 INSEGNE

#### 3.1.5 Posizionamento e dimensioni

72


##### APERTURA AD ARCO

A = sviluppo in h. insegna  
B = larghezza architrave  
H = min cm. 200




##### INSEGNA INCASSATA

A = max cm. 40  
B = larghezza architrave  
H = min cm. 200




##### INSEGNA INCASSATA

Sup A+B = 1/4 superficie vetrata



##### VETROFANIA

A = max cm. 60  
B = max cm. 120  
C = max cm. 200  
D = min cm. 120



SIMBOLI O CARATTERI  
ASSOLUTI

Per fari si intendono quei punti luce atti ad illuminare insegne, vetrine o ingressi di attività commerciali.

L'installazione dei fari non deve deturpare l'apparato decorativo e architettonico dell'edificio; i punti luce devono essere mantenuti in perfetta efficienza dagli interessati; qualora ciò non si verificasse l'Amministrazione Comunale può ingiungere agli stessi la messa in pristino dei fari entro il termine di 15 giorni; trascorso inutilmente tale termine l'Amministrazione Comunale rimuove il manufatto addebitando le spese di rimozione ed immagazzinaggio all'utilizzatore dei fari.

Non è consentita l'installazione di fari sugli edifici soggetti a restauro scientifico e conservativo.


Nel centro storico sono consentiti soltanto fari dalle forme essenziali e tecniche, non sono ammessi fari in ferro battuto e/o con decori applicati, la fattura non deve contenere richiami a stili o epoche.

I fari sono autorizzabili solo se la loro struttura presenta dimensioni ridotte e una colorazione grigio antracite oppure nera e la fonte luminosa non deve essere colorata o intermittente o lampeggiante.

Sono autorizzabili per ogni apertura un massimo di n° 2 fari sostenuti in un solo punto ciascuno, non sono ammessi tralicci di qualsiasi genere a loro sostegno, il filo elettrico deve pervenire dall'interno del fabbricato attraverso un foro passante il muro che non buchi eventuali conci o cornici in pietra; il filo elettrico non deve essere visibile dall'esterno.

ESEMPIO DI UBICAZIONE DEI FARI

A = sviluppo in h. insegna  
B = larghezza architrave  
H = min cm. 200



ESEMPIO DI FARO CONSENTITO

